

Sent. 6889/2015
Com. 3110/2015
Rep. 6375/2015

Sentenza n. 6889/2015 pubbl. il 30/03/2015
RG n. 4986/2013
Repert. n. 6375/2015 del 30/03/2015



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DECIMA CIVILE

in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta col n. 4986/2013 R.G. il 25.1.2013 e vertente tra

CAVALIERI ALESSIO e BOVINO PAMELA, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Lamonaca,
giusta mandato a margine dell'atto di citazione

ATTORI

e

RAETIA SGR s.p.a. in liquidazione, quale società di gestione del Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso DIAPHORA 1, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano D'Acunti, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene redatta in conformità al disposto di cui all'art. 132 c.p.c. novellato dalla legge n. 69/2009, per come espressamente previsto dalle disposizioni transitorie.

Con atto di citazione notificato in data 19.1.2013, Cavalieri Alessio e Bovino Pamela, promittenti acquirenti della porzione immobiliare sita in Pomezia, località Casale della Crocetta - Selva Piana, facente parte del Comparto P12, giusta contratto preliminare del 10.9.2008, nel quale

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'R.' or similar, located at the bottom right of the page.

subentrava, in luogo dell'originaria promittente venditrice Ponente s.r.l., il Fondo Comune di Investimento Immobiliare Diaphora 1, gestito e rappresentato dalla Raetia SGR s.p.a., chiedevano condannarsi la predetta, nella menzionata qualità, alla restituzione in loro favore degli acconti versati, oltre al risarcimento del danno, sul presupposto del grave inadempimento della promittente venditrice, che ometteva di ultimare e consegnare l'immobile compromesso e di addivenire alla stipula del contratto definitivo; si costituiva in giudizio la Raetia SGR s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, che, nel contestare *in toto* la domanda avversa, ne chiedeva l'integrale rigetto.

In corso di causa, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 17.11.2014 e la causa, assegnata a sentenza con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., era decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.

Preliminarmente all'esame del merito della presente controversia, deve essere rilevata l'improseguibilità della domanda formulata dagli attori, dal momento che, con sentenza n. 3/2014 del Tribunale di Bolzano, il Fondo Comune di Investimento immobiliare di tipo chiuso Diaphora 1, gestito dalla Raetia SGR s.p.a. in liquidazione, è stato posto in liquidazione coatta amministrativa; in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 83, comma 3, d.lgs. n. 385/93 e 57, comma 3, d. lgs. n. 58/1998, dalla data di insediamento degli organi liquidatori e, comunque, dal terzo giorno successivo alla data di adozione del provvedimento di L.C.A., non può essere promossa o proseguita alcuna azione.

Per costante orientamento di legittimità, ancorchè i Fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso, quale la Diaphora 1, abbiano un patrimonio separato e distinto rispetto a quello della società di gestione, gli stessi sono privi di autonoma soggettività giuridica e, pertanto, non hanno la capacità di stare autonomamente in giudizio, sicchè le legittimazione ad agire in giudizio per l'accertamento dei diritti di pertinenza del patrimonio immobiliare del Fondo, compete alla



odierna convenuta, e non al fondo stesso (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 16605 del 15.7.2010).

A seguito della menzionata sentenza n. 3/2014 del Tribunale di Bolzano che ha dichiarato la LCA del Fondo in questione, la gestione del Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso Diaphora 1 non è più attribuita alla Raetia s.p.a., bensì agli organi di liquidazione coatta amministrativa del Fondo nominati dalla Banca d'Italia: da ciò discende l'improseguibilità della domanda proposta dall'attore nell'ambito del presente giudizio nei confronti della Raetia SGR s.p.a. la quale, a seguito del provvedimento di LCA, non è più legittimata a stare in giudizio in nome e per conto del Fondo.

La declaratoria di improseguibilità della domanda, che preclude la disamina del merito della presente controversia, giustifica la integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P. Q. M.

IL CASO .it
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Cavalieri Alessio e Bovino Pamela, con atto di citazione in opposizione notificato in data 19.1.2013 nei confronti della RAETIA SGR s.p.a. in liquidazione, quale società di gestione del Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso DIAPHORA 1, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ogni altra istanza disattesa, così provvede:

1) dichiara improseguibili le domande proposte dagli attori nei confronti della Raetia SGR s.p.a., quale società di gestione del Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso Diaphora 1:-

--

2) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.---

Roma, 23.3.2015

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, il.....

30 MAR 2015



CANCELLIERE
Dott. Rossella F. F. F.
[Signature]

Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi

[Signature]

CANCELLIERE
Dott. Rossella F. F. F.

[Signature]